

ACCORDO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente Accordo ha come obiettivo l'armonizzazione dei sistemi di videosorveglianza installati e da installare presso le sedi dell'ASL CN2 (di seguito anche "datore di lavoro" o "ASL"), alla luce del progetto di incremento del sistema di videosorveglianza aziendale.

A tal fine, il datore di lavoro, le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria (di seguito anche solo "OO.SS." e congiuntamente all'ASL "le Parti"), ai sensi dell'art. 4 Legge 20 maggio 1970 n. 300, il giorno 28 OTTOBRE 2024, alle ore 15:00 si riuniscono in merito al confronto sull'installazione ed utilizzo presso le sedi dell'ASL dei sistemi di videosorveglianza.

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) prevede che: *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi"*;
- la ASL e le OO.SS. sono da sempre attente alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela del patrimonio aziendale;
- la ASL, con l'obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza a tutela dell'integrità fisica delle persone (lavoratori e utenti) e a protezione degli asset aziendali, intende avviare un processo di integrazione e potenziamento di apparecchiature di videosorveglianza, dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- le OO.SS. prendono atto delle intenzioni dell'ASL e concordano sulla necessità di garantire la sicurezza delle persone, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori e degli utenti e alla tutela del patrimonio aziendale, al fine di scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose;



- inoltre, le OO.SS. prendono atto dell'ulteriore necessità dell'ASL di garantire la tutela della salute degli assistiti ricoverati in particolari reparti o ambienti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata (es. reparto di rianimazione), che può comportare la ripresa indiretta del personale sanitario e socio-sanitario in servizio presso i suddetti reparti;
- le OO.SS. confermano, quindi, la disponibilità all'eventuale aggiunta di videocamere ad impianti di videosorveglianza già installati, nonché alla installazione di impianti di videosorveglianza presso sedi che al momento ne sono sprovviste, purché realizzate conformemente alle disposizioni di cui al presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) le Premesse fanno parte integrante del presente Accordo;
- 2) il presidio dei padiglioni, degli uffici, dei locali e delle pertinenze aziendali, attuato tramite l'installazione di sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione risponde ad esigenze di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, nonché di tutela dell'incolumità dei pazienti, tenuto conto soprattutto della particolare esigenza di tutela che richiede l'ambito in cui opera l'ASL;
- 3) le Parti si danno atto che i sistemi di videosorveglianza, a seguito dell'opera di integrazione sopra descritta, sono costituiti da 229 telecamere che potrebbero essere orientate verso i luoghi di lavoro, laddove risultano indispensabili per le esigenze di sicurezza delle persone (lavoratori ed utenti) e tutela del patrimonio di cui sopra. Nello specifico, i sistemi di sorveglianza si compongono dei dispositivi come indicati nell'apposito elenco (*cf.* **Allegato 4 del Regolamento aziendale sulla videosorveglianza**) e, cioè:
 - o 73 telecamere, situate presso le Aree Comuni, le cui immagini vengono registrate;
 - o 54 telecamere, situate presso i Reparti Interni, le cui immagini non vengono registrate;
 - o 49 telecamere, situate presso le Autorimesse, le cui immagini vengono registrate;
 - o 53 telecamere, situate presso le Sedi Esterne, le cui immagini vengono registrate;
- 4) le aree oggetto di videosorveglianza sono quelle indicate nella documentazione planimetrica allegata al presente Accordo (*cf.* **Allegato 3 del Regolamento aziendale sulla videosorveglianza**);
- 5) la presenza di tali impianti sarà segnalata mediante l'affissione di appositi cartelli informativi;
- 6) le telecamere in alcun modo riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente quali spogliatoi e servizi;
- 7) la registrazione di immagini tramite gli impianti di videosorveglianza sarà effettuata continuativamente nell'arco delle 24 ore. I dati rilevati saranno archiviati - in

- considerazione delle dimensioni dell'ASL e dei beni tutelati - per un periodo massimo di 72 ore, allo scadere del quale saranno soggetti a cancellazione automatica, fatte salve eventuali specifiche richieste dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria;
- 8) in conformità con il dettato della vigente normativa di legge e con le finalità di cui ai punti sopra, le Parti convengono che l'utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte mediante i vari impianti di videosorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dei lavoratori né avrà rilevanza nelle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro se non nei casi di illecito penale;
 - 9) l'installazione delle telecamere all'interno ed all'esterno delle sedi aziendali ha il solo scopo di mantenere livelli ottimali di servizio e di sicurezza delle persone (utenti e lavoratori) nonché di tutela del patrimonio aziendale ed è da intendersi quale strumento di prevenzione e di sostegno alle Autorità nelle attività di loro competenza. A tal fine, si precisa che l'utilizzo dei dati e delle informazioni rese dagli impianti di sorveglianza avverrà solo nelle ipotesi di compimento di qualsivoglia atto criminoso (contro il patrimonio e/o contro le persone), previa formale denuncia alle Autorità competenti;
 - 10) la videosorveglianza sarà utilizzata nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). A tal fine, l'ASL si è dotata di un apposito Regolamento aziendale sulla videosorveglianza che si allega al presente Accordo e ne costituisce parte integrante (cfr. **Allegato 1**);
 - 11) l'Ente provvederà ad informare tutti i dipendenti in merito alle modalità d'uso degli strumenti di videosorveglianza e di effettuazione dei controlli. In nessun caso i dati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati per la misurazione e/o valutazione della prestazione lavorativa del personale;
 - 12) viene individuato e nominato l'Ing. Gianfranco Calta, nella sua qualità di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere della S.C. Servizi Tecnici dell'ASL CN2, quale Responsabile della Videosorveglianza;
 - 13) le Parti confermano che con la sottoscrizione della presente intesa territoriale, si intendono superati eventuali accordi sindacali già vigenti, stipulati a qualsiasi livello e in qualsiasi sede territoriale, relativi agli impianti di videosorveglianza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verduno, 28 ottobre 2024

ASL CN2 di Alba e Bra

Le OO.SS.

Si allega:

- Allegato 1_Regolamento sulla videosorveglianza dell'ASL CN2, i restanti allegati sono visionabili presso il Responsabile della Videosorveglianza.



